

# CIRCOLARE

**Numero 1  
del  
8/1/2018**

**LEGGE DI BILANCIO 2018  
FISCALE**



È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2017 la Legge 27/12/2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1/1/2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme. Si sintetizzano le principali disposizioni di carattere fiscale contenute nel provvedimento.

### **Imposte dirette ed Irap**

#### **Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica**

Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65%;

Detrazione ridotta al 50% per le spese relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;

Detrazione del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;

Detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;

Detrazione del 65% per l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro;

Possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari;

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

una detrazione dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell'85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori;

Gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica.

**Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia**

Prorogate al 31 dicembre 2018 le detrazioni:

per recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% su un ammontare di spesa non superiore ad €. 96.000;

per misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici (cd. "sisma bonus"); rimane confermata al 31/12/2021 la detrazione spettante in caso di riduzione di classe sismica.

**Detrazioni fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici**

Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni (la detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017).

**Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)**

Per l'anno 2018, spetta una detrazione fiscale pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

**Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato**

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

Prorogata per altri due anni (2018 e 2019) la cedolare secca con aliquota al 10% per i contratti a canone concordato.

**Detrazione canone alloggi universitari**

Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, per il 2017 e il 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

A regime l'agevolazione è riconosciuta solo per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

**Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico**

Reintrodotta la detrazione del 19% per le spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

**Proroga maxi ammortamento**

Proroga per il 2018 dell'iper ammortamento con la maggiorazione del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016), mantenendo invariate le condizioni del beneficio. Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016) vengono introdotti nell'elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l'iper ammortamento alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Proroga per il 2018 del super ammortamento che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, mantenendo invariate le condizioni del beneficio. Prevista l'esclusione dall'agevolazione nel 2018 per i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico. Come in precedenza rimangono esclusi gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015) e viene confermata l'irrilevanza dell'incremento del costo ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

**Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali**

Per l'anno 2018, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

**Incremento soglie reddituali bonus 80 euro**

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

Aumento della soglia reddituale prevista per l'accesso all'agevolazione, che passa da 24mila a 24.600 euro.

**Limite di reddito complessivo figli a carico**

Dal 2019 è elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

**Franchigia per i compensi da attività musicali e attività sportive dilettantistiche**

Viene aumentato da 7.500 a 10.000 Euro il limite entro cui le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati non concorrono alla formazione del reddito. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

**Agevolazioni fiscali per studenti con disturbo specifico di apprendimento (Dsa)**

Detrazione del 19% per le spese sostenute a favore di minori o di maggiorenni, con diagnosi di Dsa, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

**Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali**

Introdotta una detrazione Irpef del 19% relativa ai premi di assicurazione per polizze stipulate a decorrere dal 1/1/2018 aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo.

**Termini scadenze fiscali**

Previste nella Legge di bilancio 2018 proroghe nei termini per le scadenze fiscali. In particolare, per evitare la sovrapposizione di adempimenti:

- lo spesometro relativo al secondo trimestre deve essere trasmesso entro il 30 settembre;
- le dichiarazioni dei redditi, Irpef e 770 devono essere trasmesse 31 ottobre;
- la dichiarazione 730 deve essere trasmessa entro il 23 luglio.
- le certificazioni uniche contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il 31 ottobre (rimane ferma la scadenza del 7 marzo per le certificazioni uniche relative a redditi dichiarabili mediante la precompilata).

**Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Proroga anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1/1/2018.

Le imposte sostitutive, pari all'8%, possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30/06/2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/06/2018.

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

**Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate**

Vengono parificate le regole di tassazione delle cessioni di quote di partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da soci persone fisiche, a partire dai trasferimenti effettuati dal 1/1/2019. Le plusvalenze realizzate saranno assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.

Altra novità sarà la possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate (fino al 31/12/2018 la possibilità di compensazione esiste all'interno della stessa "famiglia" di partecipazioni).

**Tassazione dei dividendi**

A partire dal 1/1/2018 sparisce la distinzione ai fini fiscali tra partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da soci persone fisiche di società di capitali, che applicheranno obbligatoriamente una ritenuta secca del 26% sui dividendi percepiti dai soci qualificati.

Viene prevista una regola transitoria per cui per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31/12/2017, la cui distribuzione sia deliberata nel periodo dal 1/1/2018 al 31/12/2022, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza.

**Differimento IRI**

Le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (Iri) si applicano a decorrere dal 1/1/2018.

**Iva**

**Clausole di salvaguardia**

Le aliquote Iva aumenteranno nelle seguenti misure:

- a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata all'11,50% dal 1/1/2019 e al 13% dal 1/1/2020;
- b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata al 24,20% dal 1/1/2019, al 24,90% dal 1/1/2020 e al 25% dal 1/1/2021;

**Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%**

L'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%) e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.

Come valore di tali beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

**Studio**  
**Verdini Rita**  
**Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31/12/2017. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

**Donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale**

Sono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti ai fini di solidarietà sociale per le quali non opera la presunzione di cessione nonché le procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti.

In particolare, tali beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a condizione che:

- a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto, ovvero un documento equipollente;
- b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
- c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, nell'esercizio di un'attività commerciale.

**Iva società sportive dilettantistiche**

Aliquota Iva ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo resi nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

**Fatturazione elettronica**

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

Dal 1/1/2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).

In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le relative sanzioni.

Il cessionario e il committente, per non incorrere in detta sanzione, devono adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il Sistema di Interscambio.

#### **Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia**

Dal 1/1/2019 viene prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

#### **Obblighi di conservazione elettronica**



**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

**Abolizione dello “Spesometro”**

Dal 1/1/2019 è abrogato l'art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

**Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici**

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato al 1/7/2018 per le fatture relative a:

- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Le fatture elettroniche emesse riportano gli stessi codici CUP e CIG riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

**Abrogazione scheda carburanti**

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.

L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.

Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.

**Errata applicazione aliquota Iva**

In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

**Fatture elettroniche per il tax free shopping**

Posticipata al 1/9/2018 la decorrenza per l'emissione elettronica delle fatture per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea.

**Accertamento e Riscossione**

**Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti**

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

**Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale**

La decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale viene posticipata al 2018. Pertanto per il 2017 saranno in vigore ancora gli studi di settore.

**Pagamenti delle pubbliche amministrazioni**

Dal 1° marzo 2018 si riduce da 10mila a 5mila euro la soglia oltre la quale le PA, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

**Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio**

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

**Altre imposte e tasse**

**Web tax**

È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Tali prestazioni di servizi sono individuate con D.M. Economia da emanare entro il 30/04/2018.

**Studio  
Verdini Rita  
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

L'imposta si applica con l'aliquota del 3% sul valore della singola transazione, nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo, di non superare i limiti di transazioni indicati.

I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

L'imposta sarà applicata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà individuare le prestazioni di servizi da assoggettare al nuovo tributo. Per accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso, si applicano le disposizioni dettate in ambito Iva.

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.*

*Distinti saluti*